

(N. 2306)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**
(CASSIANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(GONELLA)

col **Ministro del Bilancio**
(ZOLI)

col **Ministro delle Finanze**
(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**
(MEDICI)

col **Ministro della Difesa**
(TAVIANI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(GAVA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(CARLI)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1956

Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 luglio 1954, n. 522, contenente provvedimenti a favore delle costruzioni navali, prevede:

all'articolo 1: l'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata alla importazione di quanto occorra alla costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili;

all'articolo 2: la restituzione degli oneri doganali oltre ad agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata per i prodotti nazionali.

Le disposizioni dei due articoli anzidetti consentono che siano agevolati, sia pure in forma diversa, tutti i materiali ed i prodotti destinati alla costruzione, modificazione, riparazione, ecc. di navi nei cantieri italiani.

In particolare, con l'articolo 1 è prevista una larga concessione di sgravi fiscali e doganali per tutte le materie prime, prodotti semilavorati e finiti e di quanto altro occorrente alla costruzione, allestimento, riparazione, ecc., di navi mercantili, mentre con l'articolo 2 è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto sotto forma di rimborso del dazio (nella misura indicata nella Tabella n. 1 allegata alla legge) per le materie prime e i prodotti semilavorati e finiti di produzione nazionale; contributo quest'ultimo che è peraltro rivolto a livellare i costi dei materiali nazionali con quelli esteri in modo che i primi siano posti sullo stesso livello di quelli esteri che, per effetto dell'importazione in franchigia e della situazione di mercato vengono a costare meno.

Ora, la differenziazione di cui sopra tra materiali di provenienza estera e materiali di produzione nazionale, si è rivelata in contrasto con le disposizioni contenute nel Trattato

che istituisce la Comunità Europea Carbone e Acciaio, ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, le cui norme hanno previsto (articolo 4) che non sia operata alcuna diversità di trattamento — sotto qualsiasi forma — tra i materiali di produzione nazionale, che formano oggetto del mercato comune, e quelli provenienti dagli altri Paesi aderenti alla C.E.C.A.

Si è manifestata pertanto la necessità di addivenire alla modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 522, nel senso cioè di porre sullo stesso piano — al fine di eliminare ogni discriminazione e di rispettare in tal modo l'anzidetto accordo internazionale — i materiali siderurgici di produzione nazionale e quelli di provenienza dai Paesi della C.E.C.A.

A tal fine è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, con il quale, in base all'articolo 1, i materiali siderurgici prodotti negli altri Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio vengono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici fiscali previsti dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Tali agevolazioni vengono comunque subordinate alla nazionalizzazione dei materiali col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

Inoltre, per il caso di eventuali mutamenti nella situazione di mercato, viene ammessa, in base all'articolo 2, la possibilità di variare opportunamente la misura del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali, indicata nella tabella n. 1 allegata alla legge n. 522: il provvedimento relativo verrebbe adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con gli altri Ministri interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli altri oneri doganali, sia per l'imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero, entro il termine di cui all'articolo 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, potrà essere variata la misura del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali indicata nella tabella n. 1 allegata alla citata legge n. 522 in relazione a mutate situazione di mercato.